

**Determinazione del Dirigente del Servizio
Urbanistica**

Prot. n.21/15588/2013

OGGETTO: COMUNE DI SUSÀ - PROGETTO PRELIMINARE VARIANTE PARZIALE N. 2 AL P.R.G.C. - OSSERVAZIONI.

Il Dirigente del Servizio Urbanistica

visto il progetto preliminare Variante parziale n. 2 al P.R.G.C., adottato dal Comune di Susa, con deliberazione del C.C. n. 7 del 22/02/2013, trasmesso alla Provincia in data 27/03/2013 (pervenuto il 02/04/2013) ai sensi del settimo comma art. 17 L.R. n. 56/77, per la sua valutazione rispetto alle previsioni contenute nel Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.);

(Prat. n. 21/2013)

preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale ad adottare il progetto preliminare della Variante parziale n. 2 al P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 7 del 22/02/2013 di adozione;

rilevato che, nello specifico, il progetto preliminare della Variante parziale in oggetto, adottato con la deliberazione testé citata e con i relativi allegati tecnici, propone l'adeguamento del P.R.G.C. alla disciplina sul commercio con l'individuazione di un Addensamento storico rilevante di tipo A1 e un Addensamento urbano forte di tipo A3;

Nell'Atto deliberativo d'adozione della Variante, l'Organo Tecnico Comunale, previo consultazione dei Soggetti con competenze ambientali, ha espresso un parere di esclusione dalla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), ai sensi della D.G.R. n. 12-8931 del 9 giugno 2008 e con determinazione dell'area tecnica n. 23 del 18/06/2012 si concludeva la procedura di V.A.S.;

visto il parere del Servizio Valutazione Impatto Ambientale della provincia del 06/06/2012 prot. n. 0457282/2012/LB6

preso atto che in allegato alla Variante in questione è presente la Relazione geologica;

preso atto che al comma 3 dell'art. 89 "Disposizioni transitorie", della L.R. n. 56/77 e s.m.i. emendata dalla L.R. n. 3 del 25/03/2013 (pubblicata sul BUR n. 13 del 28/03/2013), è citato: "*I procedimenti di formazione e approvazionedelle relative varianti, avviati e non ancora conclusi, ai sensi della l.r. 56/1977, nel testo vigente sino alla data di entrata in vigore della presente legge, possono concludere il loro iter nel rispetto delle procedure disciplinate dalle disposizioni di cui agli articoli ...17....della l.r. 56/1977, nel testo vigente sino alla data di entrata in vigore della presente legge.....*"

constatato che la Variante parziale in oggetto è stata adottata con D.C.C. n. 7 del 22/02/2013 ai sensi del comma 7 art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i., antecedentemente alla data di entrata in vigore (12/04/2013) della L.R. 3/2013 e, pertanto, potrà concludere l'iter secondo le procedure previgenti;

dato atto che la Provincia:

- può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i., in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;
- svolge, ai sensi dell'art. 20 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, compiti di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni e pertanto risulta legittimata alla presentazione di osservazioni e proposte;

atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'articolo 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell'articolo 35, comma 2 dello Statuto provinciale e dell'art. 5 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

visti gli artt. 41 e 44 dello Statuto;

D E T E R M I N A

1. **di formulare**, in merito al progetto preliminare della Variante parziale n. 2 al P.R.G.C. (ai sensi dell'art. 17 L.R. n. 56/77 e s.m.i.), adottato dal Comune di Susa con deliberazione C.C. n. 7 del 22/02/2013, le seguenti osservazioni:

- in riferimento alla scelta dell'Amministrazione Comunale di adottare la Variante in oggetto prima del parere non vincolate degli Uffici regionali competenti sui criteri commerciali (ai sensi della D.C.R. n. 563-13414 del 29/10/1999 come modificata dalla D.C.R. n. 191-43016 del 20/11/2012, con la deliberazione C.C. n. 5 del 22/02/2013), si fa presente che sarebbe opportuno approvare la Variante in questione dopo la ricezione del parere regionale; in caso contrario, eventuali rettifiche ai criteri commerciali con ricadute sulla Variante urbanistica non potrebbero aver seguito;
- ai sensi della lettere d) e d bis), punto 1 comma 1, dell'art. 14 della L.R. 56/77 e s.m.i. è specificato che nella Relazione Illustrativa del P.R.G.C. siano presenti: "*d) i criteri per la strutturazione generale degli insediamenti esistenti e previsti; d bis) i criteri per l'applicazione degli indirizzi e dei criteri di cui alla normativa regionale sulla disciplina del commercio, ove sono contenute le motivazioni delle scelte operate nella definizione delle zone di insediamento commerciale*". Rendendosi necessario integrare anche la Relazione Illustrativa del Piano vigente secondo quanto indicato dalla L.U.R., si suggerisce di aggiornare l'Elaborato 1/v2;
- in riferimento alla D.C.R. n. 563-13414 del 29/10/1999 come modificata dalla D.C.R. n. 191-43016 del 20/11/2012 si evidenzia l'esigenza di integrare le N.d.A, come di seguito meglio specificato:
 - avendo individuato due addensamenti commerciali (tipo A1 e A3) dove si possono riconoscere quali "insediamenti commerciali" delle medie strutture di vendita (Cfr. comma 3 art. 6 della D.C.R. n. 563-13414 del 29/10/1999 e s.m.i.), si richiama il comma 5 art. 22, in cui è citato:

"Il piano regolatore generale, nell'ambito di ciascuna zona di insediamento commerciale, individua e norma le aree e gli spazi da destinare a parcheggi pubblici e privati, funzionali agli impianti commerciali preesistenti e previsti, nel rispetto di quanto stabilito all'articolo 25, e prevede norme ed interventi adeguati all'organizzazione del sistema del traffico urbano ed extraurbano nel rispetto di quanto stabilito all'articolo 26 delle presenti norme.";

- in riferimento alla possibilità di individuare delle Localizzazioni di tipo L1 e il conseguente soddisfacimento del fabbisogno di posti a parcheggio, secondo i parametri di cui alla Tabella del comma 3 dell'art. 25 della D.C.R. n. 563-13414 del 29/10/1999 e s.m.i., si suggerisce, di richiamare la citata Tabella nelle Norme del Piano;
- si ricorda che la possibilità di monetizzare i parcheggi, come evidenziato al comma 5 bis dell'art. 25, della D.C.R. n. 563-13414 del 29/10/1999 e s.m.i., è consentita *".....in modo da contribuire alla costituzione di un fondo destinato al finanziamento di interventi di iniziativa pubblica al servizio delle zone di insediamento commerciale.";*

2. **di dare atto** che, con specifico provvedimento della Giunta Provinciale, viene dichiarata la compatibilità della Variante in oggetto con il Piano Territoriale di Coordinamento, ai sensi dell'art. 17 L.R. n. 56/77 e s.m.i;

3. **di trasmettere** al Comune di Susa la presente determinazione per i successivi provvedimenti di competenza.

Torino, 30/04/2013

Il Dirigente
(Arch. Gianfranco Fiora)
F.to in originale